



*Città d'Arte*

# COMUNE DI PRIVERNO

(Provincia di Latina)

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(assunta con i poteri di Consiglio Comunale)

N. 26 del 6 AGOSTO 2015

---

### OGGETTO

UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI ZOOTEKNICI SU TERRENO AGRICOLO E DELLE ACQUE REFLUE DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

\*\*\*\*\*

*Il giorno duemilaquindici, addì sei del mese di agosto, alle ore 18:30 in Priverno e nella sede della Casa Comunale,*

### IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

*Dott. Andrea Polichetti*

*con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Alessandro Izzi*

**PRESO ATTO** che questo Comune denota la presenza, nel suo territorio, di molte aziende per l'allevamento di mucche e bufale da latte, nonché la presenza di frantoi per la spremitura delle olive finalizzate alla produzione di olio di oliva;

**POSTO** che si rende necessario adottare tutti i provvedimenti necessari per la tutela dell'igiene ambientale ivi compreso l'utilizzazione dei liquami zootecnici;

**PRESO ATTO** che le attività produttive agricole sono caratterizzate da una elevata produzione di effluenti reflui: liquame di origine animale negli allevamenti e acque di vegetazione nel caso dei frantoi e che tali effluenti non possono essere trattati – sia per la natura che per il volume – nei depuratori destinati agli scarichi civili.

**PRESO ATTO** che l'attività di gestione di tali acque reflue è regolamentata da norme europee, nazionali e regionali, di cui si riportano in estratto al punto seguente

**VISTO** le norme vigenti che regolano la materia sopraindicata, in particolare:

- a) Regolamento CE n. 2003/2003 del 13/10/2003;
- b) D. Lgs. n. 152/2006;
- c) D. Lgs. n. 99/1992 di attuazione della Direttiva CE n. 99/1992
- d) D.M. 7/04/2006
- e) Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento del 04/02/1977;
- f) Legge n. 574/1996 "Norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari";
- g) D.M. 06/07/2005

**ATTESO** che risulta necessario regolamentare tale attività ai fini della conservazione dell'ambiente e garantire i dovuti livelli di sicurezza in materia di igiene ambientale ;

**VISTI:**

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
- il D. Lgs n.267/2000 - TUEL

**DELIBERA**

~~1) DI APPROVARE il presente Piano~~  
provvedimento;

- 2) **DI APPROVARE** il presente "PIANO PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI ZOOTEKNICI E DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI SU TERRENO AGRICOLO"

- 3) **DI APPROVARE** il Regolamento Comunale allegato  
*Successivamente*

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

- stante l'urgenza di provvedere in merito ai fini dell'applicazione di quanto stabilito dalla vigente normativa in materia

**DICHIARA**

ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 il presente atto immediatamente eseguibile.



# **Comune di Priverno**

**Provincia di Latina**

## **REGOLAMENTO DEL COMUNE DI PRIVERNO (LT) PER L'UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI ZOOTEKNICI SU TERRENO AGRICOLO E UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DELLE ACQUE DI VEGETAZIONE E DEGLI SCARICHI DEI FRANTOI OLEARI**

Articolo 1 (riferimenti legislativi);

Articolo 2 (campo di applicazione);

Articolo 3 (Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e acque di vegetazione e reflui da frantoio oleario);

Articolo 4 (Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, delle acque di vegetazione e reflui da frantoio oleario che possono essere utilizzate agronomicamente);

Articolo 5 (Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, delle acque di vegetazione e reflui da frantoio oleario);

Articolo 6 (Accumulo temporaneo);

Articolo 7 (Zona di tutela e di rispetto);

Articolo 8 (Trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, delle acque di vegetazione e reflui da frantoio oleario);

Articolo 9 (Norme procedurali);

Articolo 10 (documentazione);

Articolo 11 (Osservanza delle altre disposizioni legislative e regolamentari);

Articolo 12 (Norme transitorie);

Articolo 13 (controlli e vigilanza);

Articolo 14 (Sanzioni);

Articolo 15 (Approvazione ed efficacia del presente Regolamento);

Articolo 16 (Pubblicità del Regolamento);

## Articolo 1 (riferimenti legislativi)

La materia in oggetto del presente Regolamento è disciplinata dalle seguenti norme:

- Regolamento CE n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003 normativa comunitaria sui concimi;
- D.lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008: ulteriori disposizioni correttive e integrative del D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 recante Norme in materia ambientale;
- D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006: "Norme in materia ambientale";
- D.lgs. n. 99 del 27.1.1992: "Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura";
- Legge regionale del 23-11-2006 n. 17 - Disciplina regionale relativa al programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola e all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e di talune acque reflue. Modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14;
- L.R. 06 Agosto 1999, n. 14/b - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo;
- D.M. del 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152";
- D.M. del 19 aprile 1999 recante "Approvazione del codice di buona pratica agricola";
- Deliberazione Comitato per la tutela delle acque dall'inquinamento 04/02/1977;
- Legge n. 574 del 1996 "Nuove norme in materia di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e di scarichi dei frantoi oleari";
- Decreto Ministeriale 6 luglio 2005 recante "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica delle acque di

vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”.

## **Articolo 2 (campo di applicazione)**

Spandimento dei reflui zootecnici (liquame e letame) a usi agronomici incluse le utilizzazioni di reflui acquistati da altri produttori.

Le procedure sotto indicate si applicano alle utilizzazioni agronomiche di reflui provenienti da allevamenti composti da un numero di animali superiore a n. 5 Bovini adulti o n. 5 Equini adulti o n. 8 vitelli o n. 8 suini complessivamente o 2 suini riproduttori. In caso di allevamenti promiscui si fa riferimento al numero dei bovini adulti (5 bovini adulti), mentre non entrano nel computo i vitelli delle fattrici del medesimo allevamento fino a 8 mesi.

I gestori di allevamenti con numero di animali inferiori e i soggetti privati utilizzatori di reflui zootecnici per uso familiare sono esentati dall'applicazione della presente norma regolamentare, ma sono comunque tenuti a gestire l'utilizzo dei reflui zootecnici osservando precauzioni tali da non arrecare danno all'ambiente o mettere a rischio la salute pubblica né recare disagio alcuno alla popolazione.

I gestori di allevamenti condotti allo stato brado o con carico di bestiame fino a 5 UBA in stabulazione, sono tenuti alla comunicazione semplificata presentando domanda con l'utilizzo dell'apposito modello (Mod. Dom 01).

I Frantoi oleari sono soggetti alle norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari ai sensi della legge 11 novembre 1996, n. 574 integrate dal Decreto Ministeriale 6 luglio 2005.

Lo spandimento delle acque di vegetazione e delle sanse umide deve essere praticato nel rispetto di criteri generali di utilizzazione delle sostanze nutritive e ammendanti e dell'acqua in esse contenute che tengano conto delle caratteristiche pedogeomorfologiche, idrologiche e agroambientali del sito e che siano rispettosi delle norme igienico-sanitarie, di tutela ambientale e urbanistiche.

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare nel territorio del Comune di



Priverno l'utilizzo dei fertilizzanti e dei reflui zootecnici in agricoltura in modo da assicurarne la corretta utilizzazione ed evitare e/o rimuovere disagi olfattivi per la popolazione, nonché ogni causa d'insalubrità o di pericolo per la salute pubblica, il suolo, il sottosuolo, la vegetazione, la fauna e le falde acquifere.

Al fine di ottemperare alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale, igienico-sanitaria, d'igiene e benessere degli animali, il Comune si obbliga di adottare eventuali provvedimenti in materia d'igiene ambientale, comprensivi di norme concernenti l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al rispetto dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Inoltre data la vastità del territorio e la molteplicità delle norme che lo regolano, è necessario dotarsi di procedure e strumenti operativi, che consentano la gestione unitaria delle diverse istanze di smaltimento dei reflui nel territorio del Comune di Priverno. Pertanto è necessario creare una banca dati dei terreni interessati dallo smaltimento dei reflui (catasto dei reflui civili, zootecnici, oleari). Tale lavoro di base può successivamente essere implementato in un sistema GIS, che rappresenta un valido strumento di analisi e di decisione, poiché da un lato si presta all'immagazzinamento dei dati territoriali in maniera logica e strutturata e, dall'altro consente di mettere a punto metodologie di analisi per la verifica della rispondenza, delle modalità di smaltimento, alla normativa vigente.

I gestori di allevamenti condotti allo stato brado, sono tenuti alla comunicazione semplificata, al fine di garantire al Comune, la corretta gestione delle aree interessate e il controllo del carico di bestiame sulle medesime, nonché il controllo incrociato tra autorizzazioni, (fida pascolo, terreni soggetti a incendio e a taglio boschivo, ecc).

### **Articolo 3 (Modalità di utilizzazione/distribuzione agronomica degli effluenti zootecnici, delle acque reflue e acque di vegetazione e reflui da frantoio oleario)**

Nel territorio del Comune di Priverno è consentito l'uso di fertilizzanti, reflui zootecnici e acque reflue, acque di vegetazione e sanse umide su terreni agricoli alle seguenti condizioni:

1) La scelta delle tecniche di distribuzione degli **effluenti di allevamento e dei frantoi oleari** deve tenere conto:

- a) Delle caratteristiche idrogeologiche, pedologiche, geomorfologiche e condizioni del suolo;
- b) Del tipo di effluente;
- c) Delle colture praticate e loro fase vegetativa.

2) Le quantità sono da distribuire e frazionare in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento e alle precessioni colturali.

3) Le tecniche di distribuzione devono, inoltre, assicurare:

- a) Il contenimento della formazione e diffusione, per deriva, di aerosol verso aree non interessate da attività agricola, comprese le abitazioni isolate e le vie pubbliche di traffico veicolare;
- b) Fatti salvi i casi di distribuzione in copertura o su prati stabili, l'effettiva incorporazione nel suolo dei liquami e loro assimilati, deve avvenire simultaneamente allo spandimento, o entro le 24 ore successive, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento e la lisciviazione dell'azoto, nonché la formazione di odori sgradevoli;
- c) La massima efficienza agronomica nell'utilizzazione degli elementi nutritivi;
- d) L'uniformità di applicazione degli effluenti;
- e) La prevenzione della percolazione dei nutrienti nei corpi idrici sotterranei.

4) In particolare, nei suoli soggetti a forte erosione (insieme delle azioni naturali che portano alla disgregazione e alla demolizione dei suoli), nel caso di utilizzazione agronomica degli effluenti al di fuori del periodo di durata della coltura principale, deve essere assicurata una copertura tramite vegetazione spontanea, colture intercalari o colture di copertura o, in alternativa, altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati come previsto dal CBPA (Codice di Buona Pratica Agricola, DM 19.04.1999).

5) Per ciò che concerne le tecniche di distribuzione a fini agronomici delle **acque reflue e reflui da frantoio oleario** si applicano le medesime disposizioni:

I) Poiché il territorio comunale non è designato zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, al fine di contenere le dispersioni di nutrienti nelle acque superficiali e profonde, le tecniche di distribuzione e le altre misure adottate devono assicurare:

- a) L'elevata utilizzazione degli elementi nutritivi ottenibile con un insieme di buone pratiche che comprende la somministrazione dei fertilizzanti azotati il più vicino possibile al momento della loro utilizzazione, il frazionamento della dose con il ricorso a più applicazioni ripetute nell'anno e il ricorso a mezzi di spandimento atti a minimizzare le emissioni di azoto in atmosfera;
- b) La corretta applicazione al suolo sia di concimi azotati e ammendanti organici di cui al D.Lgs. n. 217/06, sia di effluenti di allevamento, sia di acque reflue, conformemente a quanto riportato sul CBPA;
- c) Lo spandimento del liquame con sistemi di erogazione a pressione tali da non determinare la polverizzazione del getto;
- d) La preclusione allo spandimento dei **reflui zootecnici**, altri materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici nel periodo compreso tra il 15 novembre al 15 febbraio;
- e) L'adozione di sistemi di avvicendamento delle colture nella gestione dell'uso del suolo conformemente alle disposizioni del CBPA.

II) Ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, al di fuori del periodo di durata del ciclo della coltura principale, devono essere garantite o una copertura dei suoli tramite colture intercalari, o colture di copertura, secondo le disposizioni contenute nel CBPA, oppure altre pratiche colturali atte a ridurre la lisciviazione dei nitrati, quali l'interramento di paglie e stocchi.

**Articolo 4 (Determinazione della quantità massima degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, delle acque di vegetazione e reflui da frantoio oleario che possono essere utilizzate agronomicamente)**

E' ammessa l'utilizzazione, sul suolo ad uso agricolo, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue e di frantoio con le modalità ed i limiti imposti dalla



regolamentazione nazionale (DM 7.4.2006 e Legge 574 del 11.11.1996) e regionale, delle seguenti quantità massime:

- a) 340 Kg di azoto per ettaro e per anno (inteso come quantitativo medio aziendale) degli **effluenti di allevamento**;
- b) Dosi di **acque reflue** non superiori a un terzo del fabbisogno irriguo delle colture. Tale quantitativo, nonché le epoche di distribuzione delle acque reflue, devono essere finalizzate a massimizzare l'efficienza dell'acqua e dell'azoto, in funzione del fabbisogno delle colture, e comunque nei limiti di 340 kg di azoto per ettaro per anno.
- c) L'utilizzazione agronomica delle **acque di vegetazione** è stabilita in 50 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno, per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo tradizionale, e di 80 metri cubi per ettaro di superficie interessata nel periodo di un anno, per le acque di vegetazione provenienti da frantoi a ciclo continuo.

#### **Articolo 5 (Limiti di spargimento degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, delle acque di vegetazione e reflui da frantoio oleario)**

1) L'utilizzo dei **Reflui** è vietato nelle seguenti situazioni:

- a) Sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato, limitatamente alle concimazioni di fondo;
- b) Nelle aree di cava, fatta eccezione per le medesime, ovvero per altre aree, qualora siano previsti interventi di recupero e ripristino ambientale, limitatamente alla ricostituzione dello strato attivo del suolo, e purché sia dimostrato che non esiste pericolo di inquinamento delle acque. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;
- c) Nelle zone di tutela assoluta (D.Lgs n. 152/2006);
- d) Entro 5 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua;
- e) Sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante e nei terreni saturi d'acqua;

- f) Sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici.
- 2) Inoltre, l'utilizzo agronomico del **letame** e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato entro:
- a) 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali individuati come non significativi;
  - b) 10 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali significativi, (riportati nelle mappe CTR).
- 3) L'utilizzo dei **concimi azotati e ammendanti organici** è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.
- 4) L'utilizzo di **liquami** e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:
- a) Entro 10 metri dalle sponde dei corsi d'acqua;
  - b) Nei terreni di golena aperta, ovvero in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;
  - c) Per una fascia di almeno 200 m dai centri abitati così come definiti nel PRG comunale ai sensi del D. Lgs. n. 285/92 (Nuovo codice della strada), per una fascia di 80 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 80 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali e dai pozzi per uso irriguo. Tali distanze possono essere ridotte a 100 per i centri abitati e a 20 metri negli altri casi su citati nel caso di distribuzione con interrimento diretto, ovvero con utilizzo di mezzi tali da consentire l'interrimento contestuale del liquame (mediante iniezione diretta) e/o interrimento simultaneo dei reflui palabili (letame) con l'utilizzo di macchine atte allo scopo;
  - d) Nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;
  - e) In orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la

parte aerea delle piante;

- f) Dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;
- g) Su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;
- h) Sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici;
- i) Su terreni agricoli ad una distanza minima di 20 metri dai confini ad eccezione dei terreni confinanti utilizzati allo stesso scopo previa autorizzazione del confinante; tale distanza può essere ridotta a 5 metri nel caso di utilizzo di mezzi tali da consentire l'interramento contestuale del liquame (mediante iniezione diretta) e/o interramento simultaneo dei reflui palabili (letame) con l'utilizzo di macchine atte allo scopo.

**5) L'utilizzo di acque di vegetazione e le sanse umide è vietato nelle seguenti situazioni e periodi:**

- a) A distanza inferiore a 10 metri dai corsi d'acqua misurati a partire dalle sponde e dagli inghiottitoi e doline, ove non diversamente specificato dagli strumenti di pianificazione;
- b) In terreni situati a distanza inferiore a 300 metri dalle aree di salvaguardia delle captazioni di acque destinate al consumo umano ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attualmente il Comune di Priverno non dispone di luoghi per la captazione delle acque destinate al consumo umano);
- c) In terreni situati a distanza inferiore a 200 metri dai centri abitati;
- d) In terreni investiti da colture orticole in atto;
- e) In terreni in cui siano localizzate falde che possono venire a contatto con le acque di percolazione del suolo e comunque i terreni in cui siano localizzate falde site a una profondità inferiore a 10 metri;

- f) In terreni gelati, innevati, saturi d'acqua e inondati;
- g) Terreni con pendenza superiore al 15% privi di sistemazione idraulica agraria;
- h) Boschi;
- i) Giardini e aree di uso pubblico;
- j) Aree di cava.

6) Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi, lo spandimento degli effluenti zootecnici e delle acque reflue di cui al presente Regolamento, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, **ad esclusione delle acque di vegetazione e reflui da frantoio oleario** è vietato nella stagione autunno-invernale secondo quanto indicato all'articolo 3 comma 5 lettera d.

7) Nel periodo compreso dal 1 Giugno al 1 Settembre e comunque in tutti i periodi dell'anno in cui la temperatura esterna superi i 30°C, l'utilizzo e lo spandimento di fertilizzanti odorigini, reflui zootecnici e fanghi di depurazione, sono vietati dalle ore 11.00 alle ore 16.00, salvo l'interramento contestuale o simultaneo (a seconda del tipo di refluo o fertilizzante) dello stesso, con l'utilizzo di macchine atte allo scopo.

8) I contenitori di stoccaggio dei **liquami** (non palabili) devono essere progettati e realizzati a regola d'arte con tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento nel tempo e nel rispetto di tutte le norme vigenti.

La capacità dei contenitori per lo stoccaggio dovrà essere rapportata alla potenzialità massima dell'allevamento. In ogni caso la capacità dei contenitori deve essere tale da consentire un accumulo riferito a un periodo non inferiore a 150 giorni.

Il fondo e le pareti dei contenitori dovranno essere costruiti in materiale naturale o artificiale, avente spessore e caratteristiche tali da impedire la permeazione del liquame per almeno 10 anni.

Il fondo del contenitore dovrà trovarsi al disopra del tetto del corpo acquifero in condizioni tali da evitare rischi d'inquinamento dello stesso.

Il volume minimo dei contenitori dovrà essere calcolato sulla potenzialità massima dell'insediamento, considerando anche il volume delle acque meteoriche eventualmente convogliate nel contenitore.

Il sistema di stoccaggio a cielo aperto dovrà essere realizzato in almeno due comparti separati al fine di permettere un periodo minimo di maturazione dei liquami di almeno 30 giorni prima della loro distribuzione.

Nel caso di contenitori di nuova costruzione, realizzati in materiale artificiale, l'impermeabilizzazione dovrà essere assicurata dalla natura dei materiali. Inoltre si dovranno prevedere dei portoni che consentano l'accesso all'interno dei bacini per poter eseguire, con cadenza pluriennale, operazioni di pulizia e di controllo delle eventuali attrezzature fisse (saracinesche, tubazioni, ecc.) e per poter verificare periodicamente la perfetta tenuta ermetica da parte degli Enti preposti.

Nel caso di contenitori in terra (lagoni), lo strato impermeabile del fondo e delle pareti dovrà avere uno spessore di almeno 50 cm a compattazione avvenuta e caratteristiche tali da impedire la permeazione del liquame (coefficiente di permeabilità inferiore a  $10^{-6}$  cm/s) per almeno 10 anni.

I contenitori in terra dovranno essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un opportuno fosso di guardia perimetrale, avente profondità minima di 50 cm e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante.

Inoltre i lagoni dovranno essere perimetrali da adeguata recinzione al fine di garantirne la massima sicurezza.

**9) I contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione e dei reflui da frantoio** devono essere progettati e realizzati a regola d'arte con tutti gli accorgimenti necessari ad assicurare il buon funzionamento nel tempo e nel rispetto di tutte le norme vigenti.

La capacità dei contenitori per lo stoccaggio dovrà essere rapportata alla potenzialità effettiva di lavorazione del frantoio nelle otto ore considerando il volume delle acque di vegetazione comprensivo delle acque di lavaggio delle olive, agli eventuali apporti



di acqua delle precipitazioni, se non si dispone di coperture adeguate, prodotte in 30 giorni.

I contenitori di stoccaggio devono avere un franco di sicurezza di almeno 10 centimetri.

Il fondo e le pareti dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione devono essere impermeabilizzati mediante materiale naturale o artificiale; nel caso di contenitori in terra, gli stessi devono essere dotati, attorno al piede esterno dell'argine, di un fosso di guardia perimetrale adeguatamente dimensionato e isolato idraulicamente dalla normale rete scolante e, qualora il suolo che li delimita presenti un coefficiente di permeabilità inferiore a  $10^{-7}$  cm/s, il fondo e le pareti devono essere impermeabilizzati con manto artificiale posto su un adeguato strato di argilla di riporto.

#### **Articolo 6 (Accumulo temporaneo)**

1) Gli allevamenti zootecnici che producono reflui, sia palabili sia non palabili, devono essere dotati di contenitori di stoccaggio realizzati e adeguati in conformità a quanto disposto dalla legislazione in materia;

2) L'accumulo temporaneo non è ammesso a distanza inferiore a:

- a) 5 metri dalle scoline;
- b) 80 m dalle abitazioni sparse;
- c) 200 m dal limite dei centri abitati;
- d) 80 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- e) 20 m dai corpi idrici;
- f) 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;

3) L'accumulo temporaneo, è ammesso su suolo agricolo solo dopo uno stoccaggio di almeno 90 giorni e per un periodo non superiore a 30 giorni, alle seguenti condizioni:

- a) Il terreno su cui è depositato il materiale deve essere impermeabilizzato con l'impiego di teloni di spessore adeguato a impedirne rotture e fessurazioni durante tutta la durata dell'accumulo temporaneo. In alternativa, ad esclusione

delle deiezioni di avicunicoli, al fine di assicurare un'ideale impermeabilizzazione del suolo, il terreno su cui è depositato il materiale deve presentare un contenuto di scheletro inferiore al 20%. Nel caso in cui le deiezioni provengano da allevamenti avicoli, deve altresì essere eseguita, con analogo telo impermeabile, anche una copertura della massa per la protezione del cumulo dall'infiltrazione di acque meteoriche;

- b) L'altezza media del cumulo deve essere inferiore ai 2 metri;
- c) La superficie occupata dal cumulo non può superare i 60 m<sup>2</sup>, in modo da essere funzionale alla distribuzione su un'area di pertinenza non inferiore a 2 ha.

4) Nel formare l'accumulo, al fine di non generare liquidi di sgrondo, devono essere adottate le misure necessarie a effettuare il drenaggio completo del percolato prima del trasferimento in campo ed evitare infiltrazioni di acque meteoriche.

#### **Articolo 7 (Zona di tutela e di rispetto)**

Al fine di mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006, concernenti la "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano", non sono individuate aree di rispetto.

#### **Articolo 8 (Trasporto degli effluenti di allevamento, delle acque reflue, delle acque di vegetazione e reflui da frantoio oleario)**

1) Il soggetto che esegue il trasporto degli **effluenti di allevamento e delle acque reflue**, al di fuori della viabilità aziendale (ad eccezione degli spostamenti obbligati per raggiungere gli appezzamenti), deve avere a bordo del mezzo un documento contenente almeno le informazioni previste dall'art. 6 Regolamento regionale 23 novembre 2007, n. 14 e dell'allegato A capitolo 9 e successive modifiche e integrazioni.

2) La documentazione di cui al comma 1 deve essere conservata in azienda per un periodo di cinque anni dalla data di compilazione del documento di

accompagnamento.

3) Il trasporto dal centro di stoccaggio all'appezzamento interessato allo spandimento, deve avvenire utilizzando il percorso più corto possibile, previa precedente annotazione della data sull'apposito registro delle operazioni di spandimento.

4) Il trasporto su strada pubblica deve avvenire con idonei mezzi;

5) Nei giorni festivi è vietato il transito dei centri urbani;

6) Durante il trasporto si devono approntare accorgimenti tali da evitare perdite del letame (es.: copertura del veicolo o rimorchio adibito al trasporto);

7) Gli adempimenti concernenti il trasporto necessari a garantire un adeguato controllo sulla movimentazione **delle acque di vegetazione**, prevedendo almeno che siano fornite le seguenti informazioni:

- a) Gli estremi identificativi del frantoio da cui originano le acque di vegetazione trasportate e del legale rappresentante dello stesso;
- b) La quantità delle acque trasportate;
- c) La identificazione del mezzo di trasporto;
- d) Gli estremi identificativi del destinatario e l'ubicazione del sito di spandimento;
- e) Gli estremi della comunicazione redatta dal legale rappresentante del frantoio da cui originano le acque trasportate.

## **Articolo 9 (Norme procedurali)**

1) Lo spandimento di reflui zootecnici (liquame e letame ) e delle acque di vegetazione e reflui da frantoio oleario a fini agronomici deve essere comunicato all'Autorità Comunale competente 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dell'attività;

2) La comunicazione di inizio attività deve essere rinnovata ogni cinque anni (deve essere riproposta almeno 90 giorni prima della scadenza). La stessa dovrà essere riproposta qualora sia necessario variare il piano di utilizzazione agronomica presentato. Il rinnovo della comunicazione deve essere presentato con le stesse modalità della prima presentazione.

3) La comunicazione di inizio attività deve essere inviata al Comune in duplice copia dal denunciante e deve contenere un piano di utilizzazione corredato di una documentazione agronomica, che faccia uso esclusivamente della modulistica allegata al presente regolamento, a firma di tecnici abilitati.

4) Il titolare dell'azienda richiedente, deve tenere una copia degli atti trasmessi al Comune competente, da mostrare agli organi di controllo qualora ne facciano richiesta.

5) L'Autorità Comunale competente è tenuta a trasmettere entro 5 giorni dal ricevimento n. 2 copie del piano e relativa documentazione al tecnico incaricato dell'istruttoria, il quale se lo ritiene necessario può richiedere un parere al Servizio Igiene e Sanità Pubblica competente territorialmente per le necessarie valutazioni igienico- sanitarie.

6) L'Autorità Comunale competente, sulla base del parere acquisito dal tecnico istruttore, invierà, di norma prima della scadenza dei 30 giorni, una comunicazione al denunciante quale nulla osta per l'espletamento dell'attività.

7) La mancanza di comunicazione da parte della competente Autorità Comunale entro i trenta giorni previsti equivale al nulla osta provvisorio (l'azienda è autorizzata ad effettuare gli scarichi richiesti).

8) Qualora, in fase istruttoria, l'Autorità Comunale competente riscontri l'assenza di una o più delle condizioni richieste, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare l'attività con eventuali suggerimenti per ottemperare alle prescrizioni date.

9) Per il rimborso delle spese di istruttoria delle comunicazioni di inizio attività, il richiedente dovrà preventivamente effettuare un versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Priverno, servizio tesoreria riportando nella causale **“Autorizzazione allo scarico delle reflui da allevamento D.Lgs. 152/06”**, con importi di:

- Euro 50,00 per gli allevamenti fino a 5 UBA in stabulazione e allevamenti condotti allo stato brado fino a 5 UBA;
- Euro 100,00 per gli allevamenti superiori alle 5 UBA in stabulazione fino a

produzioni di azoto di 3000 unità medie annue, e per allevamenti condotti allo stato brado con carico di bestiame superiore a 5 UBA;

- Euro 200,00 per gli allevamenti con produzioni di azoto medie annue da 3000 a 6000 unità;
- Euro 300,00 per aziende con produzioni di azoto medie annue superiori alle 6000 unità.

Per l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e reflui da frantoio il richiedente dovrà preventivamente effettuare un versamento su conto corrente postale intestato al Comune di Priverno, servizio tesoreria riportando nella causale **“Autorizzazione allo scarico delle acque di vegetazione e reflui da frantoio Legge 574 del 11.11.1996”** di euro 100,00.

10) I titolari delle aziende che trasmettono la comunicazione sono obbligati a tenere un “Registro delle utilizzazioni dei reflui” sul quale devono annotare i movimenti dei reflui dai contenitori di stoccaggio ai siti dello spandimento.

Il “Registro delle utilizzazioni dei liquami”, composto da fogli numerati e vidimati dal Sindaco o da suo delegato, deve essere aggiornato con l'indicazione:

- Della data in cui avviene lo spandimento dei reflui;
- Della quantità di reflui espressa in metri cubi o tonnellate;
- Del suolo adibito ad uso agricolo su cui è effettuato lo spandimento dei reflui;
- Delle modalità di trasporto e distribuzione dei reflui.

Il “Registro delle utilizzazioni dei reflui” deve essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo per tutta la durata di validità della comunicazione.

Sono esentati dalla registrazione i titolari di allevamento che producano effluenti contenenti una quantità media annua di azoto al campo, inferiore a 3000 unità ed i titolari di allevamenti condotti allo stato brado.

11) I titolari delle aziende che trasmettono la comunicazione sono obbligati a tenere una copia della documentazione presentata in comune ed esibirla alle autorità competenti per i dovuti controlli.



## **Articolo 10 (documentazione)**

- 1) I documenti devono essere redatti e debitamente sottoscritti dal richiedente e da tecnici iscritti ai propri albi o ordini professionali.
- 2) Per quanto riguarda le relazioni agronomiche (Mod. Rel. 01-02, Brado, fino a 5 UBA e PUA) devono essere redatte e debitamente sottoscritte da tecnici agrari iscritti ai propri albi o ordini professionali.
- 3) Per la presentazione delle comunicazioni di inizio attività deve essere utilizzata esclusivamente la modulistica allegata al presente regolamento e nello specifico, utilizzando l'adeguato modello di domanda sul quale sono riportati tutti gli altri documenti da presentare.
- 4) Il presente regolamento approva la modulistica allegata e precisamente:
  - a) Mod. Dom. 01 – Modello di domanda per allevamenti condotti allo stato brado o carico di bestiame fino a 5 UBA in stabulazione;
  - b) Mod. Dom. 02 – Modello di domanda per allevamenti superiori alle 5 UBA in stabulazione fino ad una produzione di 3000 unità medie annue di azoto;
  - c) Mod. Dom. 03 – Modello di domanda per allevamenti con produzione media annua di azoto al campo compresa tra 3001 e 6000 unità;
  - d) Mod. Dom. 04 – Modello di domanda per allevamenti con produzione media annua di azoto al campo superiore a 6000 unità;
  - e) Spandimento frantoi - Modello di domanda per frantoi oleari;
  - f) Mod Rel. 01 – Modello di relazione agronomica semplificata da utilizzarsi per allevamenti superiori alle 5 UBA in stabulazione fino ad una produzione media annua di 3000 unità di azoto;
  - g) Mod Rel. 02 – Modello di relazione agronomica semplificata da utilizzarsi per allevamenti con produzione media annua di azoto al campo, compresa tra 3001 e 6000 unità o come base per PUA;
  - h) Rel. allevam. condotto allo stato brado – Da utilizzarsi allegato alla domanda relativa ad allevamenti condotti allo stato brado;

- i) Rel. carico best. fino a 5 UBA in stabulazione – Da utilizzarsi allegato alla domanda relativa ad allevamenti con carico di bestiame fino a 5 UBA in stabulazione;
- j) Mod Dich. Spand. – Prop. – Dichiarazione del proprietario del terreno su cui è previsto lo spandimento di reflui, da allegare alla comunicazione di utilizzazione agronomica;
- k) Mod. Dich conf. – Dichiarazione di tecnico abilitato di esistenza ed esecuzione conforme;
- l) Mod. Dich spand 2 – Dichiarazione del titolare per rinnovo della comunicazione di utilizzazione agronomica;
- m) Mod. Dich spand 3 – Dichiarazione di concessione esclusiva di terreni sui quali avviene lo spandimento di reflui;
- n) Mod voltura – Comunicazione di variazione di ragione sociale;
- o) Mod Reg – Registro delle operazioni di spandimento.

## **Articolo 11 (Osservanza delle altre disposizioni legislative e regolamentari)**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia citate all'articolo 1.

## **Articolo 12 (Norme transitorie)**

1. Per quanto riguarda le domande di rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dalla Provincia di Latina, è possibile espletare l'istruttoria delle stesse integrando la documentazione presente con quanto sarà indicato dal tecnico istruttore in relazione alla normativa vigente;
2. Le capacità di stoccaggio di cui all'articolo 5 comma 7 dovranno essere dimostrate in sede di rinnovo della comunicazione di spandimento, ovvero dopo anni cinque a partire dalla data del primo nullaosta rilasciato dal Comune di Priverno, fermo restando la dimostrazione della capacità minima di stoccaggio che deve essere di almeno 90 giorni;
3. Per quanto riguarda le operazioni di spandimento nel periodo autunno-inverno

di cui all'articolo 3 comma 5 lettera d, il titolare dell'azienda dovrà adeguarsi alla norma entro anni due a partire dalla data del primo nullaosta rilasciato dal Comune di Priverno.

### **Articolo 13 (controlli e vigilanza)**

Il Comune di Priverno, con forze di polizia locali, eventualmente in collaborazione con altri Enti di controllo (Provincia, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato, ecc.), attua controlli a campione ed a sorpresa su tutti coloro che attuano l'utilizzo di fertilizzanti, reflui zootecnici, fanghi di depurazione, acque di vegetazione e reflui da frantoio oleario, su territorio agricolo del Comune al fine di verificare la osservanza delle condizioni e dei divieti citati nell'articolo 3 del presente Regolamento nonché per verificare l'osservanza di tutta la normativa vigente in materia.

### **Articolo 14 (Sanzioni)**

Per l'inosservanza delle norme di cui al presente Regolamento, fatte salve le sanzioni amministrative e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia, si applicano sanzioni nell'ambito delle competenze dell'attività di vigilanza e controllo assegnate alla polizia urbana e rurale.

### **Articolo 15 (Approvazione ed efficacia del presente Regolamento)**

Il presente Regolamento dopo l'approvazione del Consiglio Comunale è pubblicato, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/2000, mediante l'affissione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il presente Regolamento diventa efficace al termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, la deliberazione che lo approva, abroga tutti i precedenti Regolamenti, le Ordinanze e le Consuetudini riguardanti le materie contemplate o in contrasto con il Regolamento stesso.

### **Articolo 16 (Pubblicità del Regolamento)**

Al presente Regolamento, a norma dell'articolo 26 della L. 7.8.1990 n. 241, sarà data massima pubblicità e, una copia dello stesso, sarà a disposizione presso il

Comune di Priverno.

Una copia del presente Regolamento sarà trasmessa a tutti i settori competenti in materia ed agli Enti preposti al controllo dell'attività oggetto del medesimo.

**ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE  
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

(assunta con i poteri Consiglio Comunale)

**N. 26 del 06/08/2015**

PARERI AI SENSI DELL'ART. 48 DEL D. LGS. 18/08/2000 N. 267 SULLA PROPOSTA DI  
DELIBERAZIONE COMMISSARIALE AVENTE PER OGGETTO:

**UTILIZZAZIONE AGRONOMICA DEI REFLUI ZOOTEKNICI E DELLE ACQUE REFLUE DEGLI SCARICHI  
DEI FRANTOI CIVILI SU TERRENO AGRICOLO – APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE**

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

**DIPARTIMENTO 3.2**

**Parere in ordine alla regolarità tecnica:**

**FAVOREVOLE**

**Data : 06/08/2015**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 3.2**

F.to Ing. Domenico D'Achille

=====

**DIPARTIMENTO 2 "Economico – Finanziario"**

**Parere in ordine alla regolarità tecnica:**

**non dovuto**

**Data : 06/08/2015**

**IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO 2**



Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
f.to Dott. Andrea POLICHETTI

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art.124 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

N. 1375 Reg. Pubbl.

Certifico io sottoscritto Segretario comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è stato pubblicato il giorno 12 AGO. 2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO NOTIFICATORE

li, 12 AGO. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale li, 12 AGO. 2015



SEGRETARIO GENERALE  
Avv. Alessandro IZZI

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267)

- ☐ Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in data \_\_\_\_\_.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

li,

- ☐ La suesesa deliberazione è divenuta esecutiva in data 12 AGO. 2015 ai sensi del 4° comma dell'art.134 D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
f.to Avv. Alessandro IZZI

li, 12 AGO. 2015



**COMUNE DI PRIVERNO**  
(Provincia di Latina)